



UBI  **Banca**

Signori Soci,

come noto, l'articolo 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con Legge 24 marzo 2015 n. 33, ha modificato alcune disposizioni del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93, TUB) in materia di banche popolari.

In particolare, la riforma della disciplina delle popolari prevede che le banche che superano la soglia di 8 miliardi di totale dell'attivo debbano assumere, entro 12 mesi dal superamento, le misure necessarie ad assicurare il rispetto della norma, ossia alternativamente:

- la riduzione dell'attivo al di sotto della soglia;
- la trasformazione in società per azioni, o
- la liquidazione volontaria (art. 29, comma 2-ter, TUB).

In caso di mancata assunzione delle necessarie iniziative volte ad assicurare il rispetto della norma, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento può:

- adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78 TUB, o i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione I, TUB (amministrazione straordinaria), o
- proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa.

Le banche popolari autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto devono adeguarsi a quanto previsto dall'art. 29 TUB entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia a giugno 2015.

In tale contesto UBI Banca ha deciso di avviare senza indugio il processo di recepimento delle nuove disposizioni normative, sia al fine di assicurare quanto prima stabilità alla Banca, anche in una ottica di sana e prudente gestione, sia per giungere all'Assemblea 2016 di rinnovo degli organi sociali già nella nuova configurazione giuridica, in un contesto di certezza delle regole con le quali l'Assemblea stessa andrà a definire la governance per il successivo triennio.

A fronte della previsione di legge, vi è la consapevolezza che l'eventuale mancata assunzione della deliberazione di trasformazione in società per azioni comporterebbe gravi conseguenze che si rifletterebbero sulla quotazione del titolo e sulla possibilità di proseguire una regolare attività bancaria, in quanto questa potrebbe registrare, in caso di interventi dell'Autorità di Vigilanza, una interruzione con ripercussioni sul contesto generale e sul supporto al territorio in termini creditizi; ne deriverebbero altresì rilevanti effetti negativi a livello occupazionale. Un complesso di conseguenze che segnerebbe in maniera estremamente rilevante l'immagine e la reputazione della Banca.

Il progetto di trasformazione della Banca in Società per Azioni, che sarà sottoposto all'Assemblea sociale il prossimo 9 ottobre 2015 alle ore 10, in prima convocazione, e il giorno 10 ottobre 2015, alle ore 9,30, in seconda convocazione, presso i locali della Fiera di Brescia, in Brescia, Via Caprera n. 5, è ampiamente illustrato nella Relazione disponibile anche sul sito della Banca alla quale è allegato il nuovo testo statutario, redatto seguendo una logica incentrata specificatamente sulla modifica delle previsioni statutarie vigenti non più compatibili con il nuovo status di Società per Azioni e su altri interventi comunque correlati, connessi e consequenziali alle citate modifiche. Per una puntuale disamina delle nuove previsioni statutarie Vi invitiamo a prendere attenta visione della relazione illustrativa pubblicata.

Anche nella nuova configurazione di società per azioni i nostri Valori e la nostra Storia continueranno a essere riflessi nel modo distintivo di "Fare Banca Per Bene" che ci ha contraddistinti finora e che continuerà a guidare i nostri passi.

Il diritto di recesso

Agli azionisti e ai soci che non concorreranno alla deliberazione riguardante la trasformazione della Società, la legge riconosce il diritto di recesso. Come comunicato al mercato in data 9 settembre 2015, il valore di liquidazione unitario delle azioni UBI Banca, eventualmente oggetto di recesso, è pari a Euro 7,2880. Tale valore è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Con riferimento al rimborso delle azioni che fossero oggetto di recesso, nell'ambito delle disposizioni di cui alla citata Legge 24 marzo 2015 n. 33, all'art. 28 TUB è stato introdotto il comma 2-ter che recita testualmente *"Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi"*.

Banca d'Italia ha quindi emanato le relative norme di attuazione, precisando che lo statuto della banca attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta

dell'organo con funzione di gestione e sentito l'organo con funzioni di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso, anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.

La decisione di rinvio o limitazione del rimborso potrà essere consapevolmente assunta dalla Banca solo successivamente alla deliberata trasformazione, una volta nota l'entità del capitale facente capo agli azionisti recedenti ed espletata la procedura di offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso nonché l'eventuale collocamento in borsa. Peraltro, al fine di consentire un esercizio il più possibile consapevole del diritto di recesso, appare opportuno indicare sin d'ora il criterio di fondo cui la Banca intende attenersi nelle decisioni su eventuali comunicazioni di recesso, anche in questo caso in linea con quanto osservato al riguardo dall'Autorità di Vigilanza.

Tale criterio, come individuato dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il Comitato per il Controllo Interno, è rappresentato, alla data della presente lettera, dal rispetto di una soglia dell'11,74%, sotto la quale il coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1 ratio) **"fully loaded"** (ossia a regime) non potrà scendere per effetto del riacquisto delle azioni oggetto di recesso, limitando di fatto l'ammontare complessivo delle azioni rimborsabili.

Tale soglia rappresenta la media aritmetica tra (i) il CET1 ratio 1, pari al 9,50%, richiesto al Gruppo UBI dalla BCE con nota del 25 febbraio 2015, ultima in ordine di tempo (la c.d. **"SREP decision"**), incrementato di 150 p.b.¹ e (ii) quello medio europeo, pari al 12,48%, riscontrato dalla BCE alla data del 31 dicembre 2014 con riferimento alle banche sottoposte a vigilanza unica europea. Al riguardo si segnala che, in ragione della modalità di calcolo della soglia dell'11,74%, la medesima soglia potrà variare, in aumento o diminuzione ove, alla data in cui il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca sarà eventualmente chiamato a decidere se limitare il rimborso delle azioni oggetto di recesso, i coefficienti utilizzati per la sua determinazione (vale a dire il CET1 ratio richiesto al Gruppo UBI dalla BCE e quello medio europeo rilevato dalla stessa BCE), risultassero variati rispetto a quelli presi a riferimento alla data di pubblicazione della Relazione all'assemblea.

Ciò detto, qualora il controvalore delle azioni oggetto di rimborso da parte della Banca risultasse superiore all'importo disponibile, nel pieno e scrupoloso rispetto della parità di trattamento fra gli azionisti receduti, la Banca potrebbe provvedere a (i) rimborsare proporzionalmente le azioni oggetto di recesso sino alla concorrenza dell'importo disponibile riconoscendo il valore di liquidazione determinato ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. e (ii) sciogliere dal vincolo di indisponibilità le azioni in eccesso rispetto a tale importo che, conseguentemente, saranno di nuovo liberamente cedibili dal titolare.

Sulla base dei criteri definiti, una volta espletato l'iter dell'offerta in opzione ed eventualmente del collocamento in borsa e verificata la sussistenza di azioni residue oggetto di recesso, il Consiglio di Sorveglianza, facendo riferimento all'ultimo dato disponibile relativo al CET1 ratio **"fully loaded"**, rileverà l'importo destinabile al rimborso. Tale importo sarà diviso per il prezzo unitario di liquidazione dell'azione (pari a Euro 7,2880), determinando così (i) il numero delle azioni che saranno rimborsate - che, per l'effetto, saranno

proporzionalmente liquidate agli azionisti recedenti subordinatamente all'ottenimento della prescritta autorizzazione della Banca d'Italia - e, conseguentemente, (ii) il numero delle azioni che saranno nuovamente rese disponibili al socio recedente.

Il perfezionamento della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso come sopra descritta potrà avere una durata di 6 mesi dalla data di comunicazione del recesso, con conseguente indisponibilità delle relative azioni per l'intero periodo.

¹ Incremento stimato come valutazione prudenziale del margine necessario per l'assorbimento sia della crescita degli impieghi sia di potenziali shock di mercato.

Le modalità di partecipazione all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i **Soci** che:

- risultino **iscritti nel libro Soci da almeno 90 giorni** e pertanto coloro i quali abbiano ottenuto l'iscrizione al più tardi con delibera del Consiglio di Gestione del 7 luglio 2015;
- **risultino titolari di almeno 250 azioni (art. 8, comma 2 dello Statuto Sociale);**
- **abbiano richiesto** all'ultimo intermediario che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni UBI Banca di pertinenza dei Soci, **di effettuare la Comunicazione all'emittente per l'intervento in Assemblea.**

Tale richiesta per potere partecipare deve essere effettuata entro la fine della giornata del 6 ottobre 2015, come riportato sull'annuncio di convocazione pubblicato, in data 9 settembre 2015, sulle principali testate nazionali e locali e presente sul sito internet www.ubibanca.it nella sezione Soci.

Per agevolare la partecipazione del maggior numero possibile di Soci a una decisione così importante per il nostro Gruppo, e in conformità all'art. 24 dello Statuto Sociale, è stata predisposta l'attivazione di sistemi di collegamento a distanza dalle seguenti strutture:

- il Centro Congressi Giovanni XXIII in Bergamo, Viale Papa Giovanni XXIII n. 106;
- il Centro Direzionale della Banca Popolare di Ancona in Jesi, Via Don A. Battistoni n. 4;
- il PalaBREBanca, in Cuneo, Via Viglione s.n.;
- Sala Conferenze della Banca Popolare Commercio Industria in Milano, Via F.lli Gabba n. 1.

Tali collegamenti consentiranno ai Soci che non intendano recarsi presso il luogo di convocazione in Brescia, Via Caprera n. 5 - e che pertanto, non intendano prendere la parola e partecipare alla discussione - di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere il proprio voto durante lo svolgimento dell'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può esercitarlo per corrispondenza.

La votazione avverrà in forma palese.

Ogni socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro socio avente diritto di intervenire in Assemblea, con firma autenticata ai sensi di legge ovvero da Dirigenti, Responsabili di Succursale di UBI Banca, di altre banche del Gruppo UBI Banca,

dall'intermediario che rilascia la comunicazione per il diritto di intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al socio da una delle banche del Gruppo UBI Banca ovvero il modulo di delega reperibile sul sito internet della Banca (www.ubibanca.it, Sezione Soci).

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza o ai dipendenti della Banca, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, né alla società di revisione legale alla quale sia stato conferito il relativo incarico o al responsabile della revisione legale dei conti della Banca, né a soggetti che rientrino in una delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio è pari a 10.

Nella certezza che anche in questa fase importante della vita del nostro Gruppo non mancherà la partecipazione attiva e informata di ciascun Socio al fondamentale momento di incontro assembleare, cogliamo l'occasione per salutare cordialmente.

*Il Presidente del
Consiglio di Gestione*

Franco Polotti

*Il Presidente del
Consiglio di Sorveglianza*

Andrea Moltrasio

21 settembre 2015